



## Un Bonifico per la Bonifica

Questo è quanto siamo chiamati a fare in questi giorni: la Bonifica (leggi Consorzio di Bonifica Marche) sta esigendo un Bonifico bancario/postale per il pagamento di contributi sia per l'anno 2015 che per l'anno 2014 (sic!). Inutile sottolineare lo stupore e le arrabbiate, per una tassa sconosciuta ai più, questa volta estesa non solo a tutti gli agricoltori delle Marche (beata Democrazia!), ma anche agli artigiani, commercianti ed industriali che hanno insediamenti produttivi al di fuori dei centri abitati!

Ma cerchiamo di iniziare per ordine, il Consorzio (ora, prima Consorzi) di Bonifica rimasto latente per anni (con sola esclusione nelle zone provviste di rete idrica), è ricomparso nel 2011 in un comprensorio della regione chiedendo soldi per il "lavoro svolto" nel 2010. Le malelingue, alle quali noi giammai daremmo credito, avrebbero affermato che in quel comprensorio la "pesca miracolosa" nel mare degli Indignati, Sorpresi, Inconsapevoli

e Superficiali, abbia fruttato almeno 800.000 Euro.

Con balzi veloci, ma quatti quatti, scattanti, ma "prudenti come i serpenti" saltando tra una norma e l'altra, con una particolare interpretazione della cronologia negli atti amministrativi, evitando, opportunamente, quelli avversi, confidando soprattutto su di un fertile humus politico, il Consorzio provinciale è diventato Consorzio Regionale, fagocitando gli altri.

Un Consorzio regionale legittimato da un susseguirsi incalzante, silente e stranamente celere di delibere di Giunta Regionale, che ne approva statuto, regolamenti, riparti, ed, ad abundantiam, anche un elenco di coloro che potranno, legittimamente, partecipare alle assemblee elettive...: Di tutto questo solamente "la maggiore" organizzazione agricola aveva condiviso l'imposizione della resuscitata "tassa sui fossi". Anche moltissimi Sindaci erano e sono contrari, per non dire di tutte le altre organizzazioni professionali agricole e non!

Da quel momento si completò l'opera cercando altre vie di finanziamento con il coinvolgimento di insediamenti economici extra-agricoli, sempre, per la Salvaguardia del Territorio in senso lato, per la Tutela



### SOMMARIO

#### APERTURA

- Un bonifico per la bonifica **pag. 1,2**

#### ECONOMICO

- Fotovoltaico, ordinanza **pag. 3,4**

- Incentivi ai giovani agricoltori **pag. 5,6**

- Macchine agricole, revisione e patentino **pag. 7,8**

- Olio di oliva, registri telematici **pag. 8**

- Banca gestita male **pag. 9**

#### LAVORO

- Jobs Act, novità **pag. 10,11**

#### VARIE

- Danni da storni e piccioni **pag.12**

[www.anconconfagricoltura.it](http://www.anconconfagricoltura.it)

[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

dell'Ambiente, la Regimazione delle Acque e la Protezione della Natura!!!!

Ottimi i propositi, indubbiamente, ma speriamo non "qualunquemente" gestiti, dei quali avremmo preferito, sinceramente, farne a meno, considerando gli esiti economici dei consorzi preesistenti. Se tutti i 5 Consorzi delle Marche avevano generato bilanci in perdita, andavano semplicemente chiusi, passando tutto alla Regione che, con la soppressione delle provincie avrebbe avuto personale in abbondanza da poter impiegare, evitando al tempo stesso di creare nuove sovrastrutture infarcite di comitati di gestioni, consigli di amministrazioni, commissari o presidente. Non solo, la proclamata legittimità dell'iter burocratico di riesumazione di questo ente, tanto discusso e discutibile, ha trovato la sua massima espressione nella recente elezione dei rappresentanti territoriali, dapprima distribuiti in più liste e poi rimescolati,

omogenizzati ed "ibridizzati" in una unica lista concordata (?) per buona pace di tutti, nella quale si mimetizzano tra i candidati coloro che si sa, dovere essere i capi/o.

Vani sono stati fino ad oggi gli sforzi di quanti hanno cercato la moderazione delle imposizioni. Ancora una volta, quindi, Confagricoltura manifesta il proprio dissenso riguardo alla gestione ed applicazione di questa ulteriore tassa (mini IMU mascherata), applicata a quelli che sono, non dimentichiamo, i mezzi di produzione dell'attività agricola. La nostra contestazione intende dare voce alla moltitudine di agricoltori che hanno ricevuto e riceveranno il tanto ostentato "beneficio indiretto" in misura veramente sproporzionata alla tassazione subita, a quegli agricoltori che, proprietari di superfici a boschi, pascoli, o "calanchi", sono stati indiscriminatamente chiamati a pagare questo ulteriore onere. Con ironia, ma solo per sottolineare

la goffa struttura dell'ente, la rimostranza è fatta anche a nome di quei numerosi defunti che pure sono stati chiamati a contribuire. Rivolgiamo ancora appello alle nuove forze politiche affinché si faccia finalmente chiarezza sulle competenze e sui limiti del Consorzio di Bonifica, con invito a rivalutare la permanenza di un simile apparato che paradossalmente si pregia di trovare i propri fondamenti in Regi Decreti del 1904 e del 1933 o in Leggi degli anni '70. A questo punto, nell'ottica di una sana economia, non varrebbe forse la pena di considerare, come sopra detto, il coinvolgimento di enti pubblici precostituiti e ancora pagati dalla collettività che ad oggi - e ormai da due o tre anni - stanno aspettando di poter fare qualcosa, ridotti ad inerzia e sottoccupazione? Non disperiamoci, qualcosa succederà, l'Italia, come è noto, è la Patria del Diritto e del ...Rovescio!

*Alessandro Alessandrini*



# FOTOVOLTAICO: Ordinanza TAR Rinvio alla Consulta (ordinanza n. 8689/2017 del 25 giugno 2015)

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in argomento ed in particolare alla nota del 24 giugno u.s. (pubblicata nell'area riservata del sito di Confagricoltura) nella quale si è reso noto che il TAR Lazio si è pronunciato con l'accoglimento dei motivi sollevati nel nostro ricorso a sostegno della incostituzionalità dell'art. 26 del D.L. n. 91/2014, per evidenziare sinteticamente le motivazioni dell'ordinanza.

Il Collegio, dopo un articolato e complesso ragionamento sulla normativa di settore, venendo al D.L. 91/2014 ed in particolare all'art. 26 concernente "Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici" nel richiamare i punti cardini del provvedimento' rispetto alle finalità perseguite dal legislatore, ovvero una "migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili" ed "una più equa distribuzione degli oneri tariffari", arriva a ritenere che in tale contesto emerga una possibile irragionevolezza e possibile assenza di proporzionalità (artt. 3 e 41 della Costituzione) tra l'interesse perseguito ed i diritti dei fruitori delle agevolazioni, tale

da giustificare il rinvio alla Corte Costituzionale (giudice delle leggi). Il particolare, tra gli altri argomenti esposti, il Collegio evidenzia che per effetto dell'art. 26 del D.L. 91 l'incentivo perde la sua stabilità nel tempo pur se predeterminato da una convenzione o contratto, non garantendo un'equa remunerazione degli investimenti effettuati.

E difatti si prevede, ad esempio, che gli importi degli incentivi vengano ridotti in un primo periodo ed incrementati nel periodo successivo (secondo l'algoritmo definito col d.m. 17.10.2014), senza però tener conto del fisiologico invecchiamento degli impianti, assoggettati nel corso del tempo ad una perdita di produttività.

Con la conseguenza che, venendo l'incentivo determinato in funzione della produzione, si assiste ad una riduzione della tariffa, laddove l'impianto è al massimo della propria efficienza e produttività, mentre viene aumentata laddove invece l'impianto perde fisiologicamente di potenza e quindi di produttività.

Le nuove disposizioni non possono,

quindi, che ritenersi peggiorative delle precedenti disposizioni, cristallizzate in un contratto e/o convenzione con il GSE. In tale contesto se è pur vero, come evidenzia il Collegio, che *"nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata"*, condizione essenziale è che però tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, sfruttando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di diritto (Corte Cost. n. 64/2014; sent. 264/2005).

Il principio del legittimo affidamento nei rapporti economici, come sottolineato dalla Corte di Giustizia UE, deve essere individuato nel cd. criterio dell'operatore economico "prudente e accorto", ove la possibilità di far valere la tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nel quale un'autorità nazionale abbia



fatto sorgere fondate aspettative ma non qualora un operatore economico prudente ed accorto sia in grado di prevedere l'adozione di un provvedimento idoneo a ledere i suoi interessi.

Partendo da tali principi, il Collegio ha quindi ritenuto che il sistema incentivante contenuto nell'art. 26 non può che ritenersi lesivo del cd. legittimo affidamento dei fruitori degli incentivi in forza di "un contratto di diritto privato" stipulato con il GSE.

Nella misura in cui era impossibile, anche per un operatore "prudente

e accorto" prevedere l'adozione da parte dell'autorità pubblica di misure evidentemente peggiorative dei rapporti in essere.

Inoltre le richiamate disposizioni nell'essere discriminanti solo per una determinata categoria di operatori, ovvero quelli aventi impianti di potenza nominale superiore a 200KW, generano un'evidente lesione della libertà di iniziativa economica ed un danno alla concorrenza tra gli operatori. Sinteticamente riassunte le motivazioni della decisione del TAR Lazio di rinvio degli atti alla Corte Costituzionale, si evidenzia che la pronuncia del TAR non produce,

naturalmente, alcun effetto sulle normative impugnate.

Per effetto del rinvio alla Corte, il giudizio pendente sulla legittimità dei provvedimenti ministeriali impugnati resta sospeso. Tale giudizio verrà poi ripreso all'esito della decisione che la Corte Costituzionale, in un tempo che si stima non possa essere inferiore all'anno, dovrà emettere sulla costituzionalità della norma di legge.

*Tiziana De Vita  
Ufficio legale Confagricoltura*

# Incentivi ai giovani agricoltori

## Contributi ISMEA per insediamento di giovani in agricoltura tramite leasing: beneficiari, requisiti, domande e regime di aiuti

Il nuovo regime di aiuto SA 40395 “Agevolazioni per l’insediamento di giovani in agricoltura” favorisce il ricambio generazionale nelle imprese agricole erogando un contributo ISMEA (Istituto per i servizi nel mercato agricolo alimentare) in conto interessi fino a 70mila euro, in due rate:

- **la prima al 60%, alla stipula dell’atto di vendita, con patto di riservato dominio;**

- **la seconda al 40%, previa verifica dell’attuazione del piano aziendale.**

Il premio di insediamento è concesso per operazioni di leasing finalizzate all’acquisizione dell’azienda agricola, in conto interessi e abbattimento rate, da restituire con piano di ammortamento di 15-30 anni. L’aiuto è calcolato in base al tasso di riferimento vigente al momento della concessione, fissato periodicamente dalla Commissione Europea per le operazioni di attualizzazione.

### Requisiti

I giovani agricoltori, anche organizzati in **forma societaria**, che intendono insediarsi per la prima

volta in un’impresa agricola in qualità di capo azienda, devono avere precisi requisiti in capo al singolo (in caso di ditta individuale) o alla maggioranza assoluta e numerica e delle quote di partecipazione dei soci (in caso di società di persone, di capitali o cooperative):

- **età 18-39 anni al momento della domanda;**
- **esercizio di attività agricola su tutto il territorio nazionale.**

Il giovane deve anche possedere competenze: titolo di studio di livello universitario o scuola superiore in campo agrario; esperienza lavorativa di almeno due anni come coadiuvante familiare o lavoratore



agricolo; frequenza attestata con profitto a corsi di formazione nazionale o regionali.

La data di **insediamento** per acquisire lo status di agricoltore in attività decorre da quella di assunzione della gestione aziendale: da questo momento ci si impegna a condurre l'azienda per un minimo di 5 anni, salvo cause di forza maggiore. Il giovane deve insediarsi dopo la domanda, ottemperando a tali obblighi:

- **iscrizione al regime previdenziale agricolo;**
- **apertura posizione/attività IVA;**
- **iscrizione alla CCIAA nella sezione riservata;**
- **assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola;**

## Domanda

Per ottenere le agevolazioni occorre presentare domanda ad ISMEA tramite la modulistica sul sito <https://primoinsedimento.ismea.it/> e fornire in via telematica, a pena di irricevibilità, la documentazione richiesta. La domanda deve essere compilata da un soggetto accreditato presso il portale Primo

Insedimento. Saranno verificati requisiti, validità dell'iniziativa e affidabilità professionale.

## Piano aziendale

Per accedere agli aiuti è necessario presentare un piano aziendale - che dimostri la sostenibilità economica dell'operazione di leasing in relazione allo sviluppo dell'attività agricola - articolato almeno su 5 anni, indicando:

- **situazione iniziale dell'azienda con particolare riferimento a ubicazione, caratteristiche territoriali, aspetti strutturali ed eventualmente occupazioni, risultati economici conseguiti e sbocchi di mercato;**
- **tappe essenziali e obiettivi per lo sviluppo delle attività;**
- **sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti previsti;**
- **fabbisogno formativo per l'acquisizione di capacità e competenze professionali;**
- **eventuale percorso per acquisire lo status di agricoltore in attività;**
- **cronoprogramma degli interventi previsti;**

- **situazione finale dell'azienda, con eventuali strategie di mercato.**

Fonte: [www.pmi.it](http://www.pmi.it)



# MACCHINE AGRICOLE: REVISIONE E PATENTINO



Sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 30 giugno 2015 è stato pubblicato il DM 20 maggio 2015 sulla Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, che detta i termini temporali e le modalità per quest'operazione sui mezzi in circolazione per cui il Decreto Milleproroghe emendando l'articolo 111 del Nuovo codice della strada decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aveva disposto una proroga della pubblicazione al 30 giugno 2015. Il provvedimento riporta quindi indicazioni in merito alla formazione e all'abilitazione all'uso delle macchine (patentino). Di seguito una breve sintesi; pertanto il Nuovo codice della strada, modificato dal Milleproroghe, ha stabilito che: «Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella

circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate precedentemente al 1° gennaio 2009». Da cui le norme sulla revisione che prevedono, per

le macchine agricole questo: «È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Macchine agricole)». Le macchine citate sono:

- “a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;
- c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza».

L'articolo 6 del decreto stabilisce tempi differenti per le diverse tipologie di macchine agricole e operatrici in circolazione indicate negli articoli 1 e 2.

Le macchine citate nell'articolo 1 comma 1 lettera a, ovvero “a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni” “sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto”. Di seguito, i tempi:

- **Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 - Revisione entro il 31**

dicembre 2017;

• **Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 -Revisione entro il 31 dicembre 2018;**

• **Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 -Revisione entro il 31 dicembre 2020;**

• **Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 -Revisione entro il 31 dicembre 2021;**

• **Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016 - Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione.**

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della visita di revisione, sono gli articoli 3 e 4 del decreto a stabilire rispettivamente la “Visita di revisione per i veicoli di cui all’articolo 111 (Macchine agricole in circolazione Ndr) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” e la “Visita di revisione per i veicoli

di cui all’articolo 114 (Circolazione macchine operatrici Ndr) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285” L’articolo 3 inerente le macchine agricole, indica al comma 5 come “Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione”.

Per quanto riguarda la formazione, richiamata dallo stesso articolo 111 emendato del Nuovo codice della strada “sono stabiliti, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, l’articolo 7 del decreto

conferma che “i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l’Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto”. Resta quindi in vigore la scadenza al 31 dicembre 2015 sugli adempimenti necessari per l’abilitazione all’uso delle macchine agricole, così come emendata dal decreto Milleproroghe e in precedenza già prorogata dal Decreto del Fare.

*Corrado De Paolis*  
*Estratto da Quotidiano Sicurezza*

## Olio di oliva: Registri telematici passaggio dalle vecchie alle nuove modalità

Con riferimento al passaggio al nuovo registro telematico di carico e scarico degli oli previsto a partire dal 1 luglio 2015, l’Ispettorato Repressione Frodi ha inviato una nota informativa con le indicazioni relative al passaggio al nuovo sistema.

L’Ispettorato informa che sarà avviata una procedura automatica di chiusura del vecchio registro e di passaggio al nuovo e che tale procedura provocherà una

indisponibilità del sistema dal 1 al 6 luglio. Si darà tempo fino al 12 luglio per riportare le registrazioni relative al periodo di blocco.

Rimane la possibilità di registrare mensilmente le movimentazioni per gli olivicoltori che commercializzano olio ottenuto da olive della propria azienda in quantità non superiore a 700 kg.

Si evidenzia che sul “Portale olio di oliva” nella sezione documenti è disponibile la “Guida alla chiusura

straordinaria del registro per gli operatori che già utilizzano il registro telematico” del Sian dove sono disponibili ulteriori indicazioni.





# Banca gestita male: risponde il risparmiatore



**Conti correnti protetti da crisi bancarie fino a 100 mila euro ma dal 2016 a rispondere saranno gli azionisti e creditori, prima di ogni eventuale sostegno pubblico.**

Da alcuni mesi dall'entrata in vigore del nuovo meccanismo di salvataggio (bail-in) dei crack finanziari, piccole imprese e risparmiatori che possiedono titoli bancari ancora non sono pienamente a conoscenza della  **riforma basata sul principio di fondo di rimettere le perdite della banca in crisi a carico di azionisti e creditori, che dal primo gennaio 2016 andrà ad integrare il sistema**

**di tutele vigenti oggi Europa – secondo cui in caso di banca in crisi i correntisti sono protetti per depositi fino a 100mila euro** mentre sopra questa cifra rischiano di perdere i propri risparmi (a prevederlo, grazie all'Europa, è la direttiva 2014/59/UE Banking recovery and resolution entrata in vigore nel 2014 in risposta alla crisi (mala gestio?!), che ha visto gli Stati entrare nel capitale di banche che hanno rischiato il fallimento, per evitare contraccolpi eccessivi sul sistema finanziario.

Se poi il bail-in non basterà a coprire le perdite, solo a quel punto interverranno gli aiuti del Fondo di Risoluzione, alimentato da contributi delle banche (55 miliardi di euro a regime). In definitiva una cattiva gestione delle

banche ricadranno in primis sui risparmiatori.

Ad oggi non tutti in Italia conoscono queste nuove norme

*Una sempre maggiore informazione improntata sulle nuove regole dovrebbe portare la clientela delle banche ad essere pienamente consapevole del fatto che potrebbe dover contribuire al risanamento di una banca anche nel caso in cui investa in strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'effetto "collaterale" di una piena informazione potrebbe essere la "fuga dei capitali" al primo segno di crisi da un lato, ma dall'altro ai correntisti coinvolti (azionisti e creditori) le banche dovrebbero offrire tassi vantaggiosi in virtù dei maggiori rischi corsi e che potranno correre; vedremo!*

# Jobs act: alcune novità



È stata pubblicata una seconda parte dell'intervento normativo soprannominato "Jobs Act": il d.lgs. 80/2015 sul congedo parentale, e il d.lgs.81/2015 sul riordino delle tipologie contrattuali diverse dal contratto subordinato a tempo indeterminato.

In particolare il d.lgs. 81/2015 modifica in modo significativo i poteri del datore del lavoro, e le opportunità per le imprese. Non vanno però persi di vista i limiti.

## 1. VARIAZIONI DELLE MANSIONI.

È stato riscritto completamente l'articolo del codice civile che disciplinava il potere di variare le mansioni. Soprattutto è ora possibile l'assegnazione a mansioni

di un livello inferiore ma della stessa categoria, in tutti i casi di "modifica degli assetti organizzativi aziendali". Come recita la nuova legge "il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa."

## 2. PART-TIME: CAMBIA IL QUADRO DELLE CLAUSOLE FLESSIBILI E ELASTICHE.

Le clausole flessibili permettono la variazione della collocazione

temporale della prestazione lavorativa rispetto a quanto pattuito; le clausole elastiche invece una variazione definitiva in aumento dell'orario di lavoro. Queste clausole sono ora possibili, o se previste dalla contrattazione collettiva, o, in assenza di questa, se vengono pattuite per iscritto di fronte alle Commissioni di Certificazione.

## 3.CO.CO.PRO.

Se è vero che vengono abolite le prestazioni coordinate a progetto (cd. CO.CO.PRO), tramite l'abrogazione della sezione della Legge Biagi che le regolava, ancora non è chiaro se scompariranno del tutto o se ritorneranno sotto forma delle vecchie prestazioni coordinate e continuative. Conviene dunque fare molta attenzione nell'eventuale utilizzo di co.co.co, anche perché è certo che dallo 01/01/2016 saranno trasformati in rapporti subordinati classici tutti quei contratti che prevedono che il datore di lavoro decida sia gli orari sia il luogo di svolgimento della prestazione (tranne che in un numero limitato di eccezioni).

È prevista poi, a partire dallo 01/01/2016, una sanatoria di tutte le sanzioni amministrative, previdenziali e fiscali non ancora accertate legate a una collaborazione coordinata, se:

a) **Il datore di lavoro assuma**

con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato il collaboratore;

b) Il collaboratore accetti una transazione o una rinuncia nelle sedi stragiudiziali deputate a questi atti negoziali;

c) Il datore di lavoro non licenzi per 1 anno, tranne che per giusta causa o motivi disciplinari.

#### **4. TEMPO DETERMINATO: CONFERMATO IL D.L. POLETTI E FATTA LUCE SU ALCUNI SANZIONI.**

Il d.lgs. ha confermato le principali modifiche del decreto Poletti del 2014. Viene solo precisato che, in caso di sfioramento della percentuale del 20% di contratti a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato, il contratto è nullo e non si converte in tempo indeterminato. In ogni caso bisogna tener conto che i limiti percentuali non valgono, tra altri, per i lavoratori over 50.

#### **5. SOMMINISTRAZIONE, COSA CAMBIA PER L'UTILIZZATORE.**

Dopo l'eliminazione della previsione della causale per l'utilizzo di lavoratori somministrati, a tempo determinato o indeterminato, i limiti fondamentali per l'utilizzatore sono quelli percentuali: il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato per le somministrazioni a tempo indeterminato; e i limiti quantitativi stabiliti dalla contrattazione

collettiva di riferimento nel caso di somministrazioni a tempo determinato.

Ricordiamo poi che i lavoratori somministrati non rientrano nel computo dell'organico dell'utilizzatore quando un tale conteggio è richiesto dalla legge o dai contratti collettivi, tranne nei casi di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

D'altra parte se l'utilizzatore non rispetta i limiti, il lavoratore può richiedere di diventare un suo lavoratore subordinato, e insieme una risarcimento forfettario compreso tra le 2,5 e le 12 mensilità. Infine vale la pena tener sempre presente che esistono casi di deroga ai limiti quantitativi per le somministrazioni a tempo determinato, tra cui percettori di disoccupazione non agricola o ammortizzatori sociali, e lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati secondo la normativa europea, che dovrebbe comprendere (ma qui bisogna aspettare un Decreto Ministeriale) anche under 25 e over 50.

#### **6. LAVORO ACCESSORIO: AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO DI UTILIZZO E VARIAZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE PER IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI.**

Queste sono ora essenzialmente le caratteristiche del lavoro retribuito con i voucher:

a) il nuovo limite di 7000 euro (per la totalità di committenti) nell'arco dell'anno da gennaio a dicembre;

b) l'obbligo per imprenditori e professionisti dell'esclusivo acquisto telematico;

c) sempre per imprenditori e professionisti l'obbligo di comunicazione dell'inizio della prestazione alla Direzione Territoriale del Lavoro;

d) il divieto dell'utilizzo di voucher durante appalti.

Rimane uguale tutto il resto.

#### **7. JOB SHARING E ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: TIPOLOGIE ABROGATE.**

Uno degli obiettivi, almeno sulla carta, del decreto legislativo in esame, è stata la riduzione delle tipologie contrattuali. Semplificazione e incentivi avrebbero dovuto far diventare quello subordinato a tempo indeterminato il rapporto di lavoro "comune".

Ci si può chiedere se si riuscirà a ottenere questo obiettivo o almeno un riequilibrio. Per ora però possiamo solo prendere atto della soppressione di due tipi di rapporti di lavoro: il job sharing, o lavoro ripartito, e l'associazione in partecipazione, che non potranno più essere utilizzate.

*Tamara Capradossi  
consulente del lavoro  
www.consulenzalavoro@  
anconaconfagricolutra.it*

# Danni da Storni e Piccioni alle coltivazioni agricole? E' possibile l'abbattimento in deroga

La Giunta Regionale delle Marche in data 29/06/2015 ha approvato la DGR n. 486 (BUR Marche 10/07/2015) avente per oggetto:  
"Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo per l'anno 2015"

## LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

### DELIBERA

**1.** di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga dello storno (*Sturnus vulgaris*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, entro il raggio di 100 m da vigneti, oliveti e frutteti con frutti pendenti, nei quali siano in atto sistemi dissuasivi e sempre nel raggio di 100 m dai nuclei vegetazionali produttivi sparsi, nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 novembre 2015;

**2.** di autorizzare il prelievo in deroga dello storno nei territori comunali che almeno in uno degli ultimi tre anni (2012, 2013, 2014) sono stati interessati da danni alle coltivazioni agricole non inferiori a € 100,00/anno;

**3.** di autorizzare il prelievo in deroga dello storno esclusivamente nei seguenti territori comunali: Provincia di Ancona: Agugliano, Ancona, Arcevia, Camerano, Castbellino, Castelfidardo, Castelplanio, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Falconara Marittima, Filottrano, Jesi, Loreto, Maiolati Spontini, Mergo, Montecarotto, Montemarciano, Monte Roberto, Monte San Vito, Morro d'Alba, Osimo, Poggio San Marcello, Polverigi, Santa Maria Nuova, Senigallia, Serra San Quirico, Trecastelli; Provincia di Ascoli Piceno,

Macerata e Pesaro: omissis;

**4.** di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, paragrafo 1, lettera a) per prevenire gravi danni alle coltivazioni agricole il prelievo in deroga del piccione (*Columba Livia forma domestica*) solo con il sistema dell'appostamento, senza l'utilizzo dei richiami vivi, nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie nei giorni di apertura anticipata della caccia previsti dal calendario venatorio e nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 29 novembre 2015;

**5.** di autorizzare il prelievo in deroga del piccione nei territori provinciali di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata e Fermo sulla base dei danni rilevati nel periodo 2012-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015;

**6.** di autorizzare il prelievo in deroga solamente a coloro che ne faranno specifica dichiarazione al Comune di residenza utilizzando apposito modello;

**7.** i soggetti abilitati al prelievo devono intendersi esclusivamente i cacciatori iscritti all'Ambito di residenza anagrafica. Con l'imposizione del limite soggettivo predetto si soddisfa il presupposto della lettera e) del 2° comma dell'art. 2 della L.R. 8/2007 vincolando l'esercente la pratica al territorio in una fattispecie ove l'interesse delle imprese e delle produzioni agricole prevale su quello personale ed egoistico della cattura del capo. La prescrizione non opera nei confronti dei cacciatori che hanno optato per la forma di caccia di tipo B, nel caso siano titolari di appostamento fisso ubicato al di fuori dell'Ambito di residenza anagrafica;

**8.** il numero di esemplari prelevabili è contenuto nel limite di:

**a. Storno: 15 capi giornalieri e 100 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;**

**b. Piccione: 20 capi giornalieri e 200 capi complessivi nel periodo di autorizzazione per singolo cacciatore;**

**9.** è fatto obbligo di annotare sul tesserino venatorio, nella parte riguardante le deroghe, a fine uscita (una o più nell'arco della giornata), il numero dei capi prelevati ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 8/2007;

**10.** la scheda riepilogativa, riguardante il prelievo in deroga è contenuta nel tesserino venatorio, dovrà essere riconsegnata al Comune di residenza non oltre il 09 dicembre 2015. Al fine di verificare la compatibilità delle conseguenze dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE, la competente struttura della Giunta Regionale procederà a trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, alle competenti Commissioni parlamentari e all'ISPRA una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo a carico della specie storno;

**11.** per quanto riguarda l'orario e le giornate di autorizzazione al prelievo valgono le disposizioni del calendario venatorio per la stagione 2015/2016. Nei giorni di apertura anticipata resta fermo il divieto di abbattimento nelle ZPS;

**12.** di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19 bis della Legge n. 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti e/o prescrizioni e/o indicazioni emanati a livello nazionale.